

Statuto WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION Allegato "A"

Art. 1 - Denominazione e sede. - 1. È costituita, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "*WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION*".

2. È riconosciuta la qualifica di soci fondatori, in aggiunta alla qualifica di soci ordinari, ai soci partecipanti all'atto costitutivo;

3. La sede dell'Associazione è posta nel comune di Viterbo (VT), via Santa Maria in Gradi n. 4.

4. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può deliberare che l'Associazione si articoli in Sezioni e possa aprire sedi secondarie, anche all'estero.

Art. 2 – Durata. - 1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopo e oggetto. - 1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si propone, di concerto con l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, di essere una forza positiva della società capace di mobilitare le energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all'interno dell'Ateneo viterbese.

2. La *WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION* vuole realizzare una comunità che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e valorizzazione dell'Università, degli studenti e della società civile.

3. Nello svolgimento della missione, la *WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION* favorisce lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra i soci al fine di accrescere e rafforzare la base associativa e collabora al mantenimento dei contatti fra le *Alumnae* gli *Alumni* dell'Ateneo viterbese.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

5. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa: a) promuove il senso di appartenenza alla comunità di coloro che hanno studiato



presso l'Università degli studi della Tuscia; b) realizza iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative, e sportive al fine di diffondere i tradizionali principi cui si ispira la *WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION* di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e responsabilità sociale; c) favorisce lo scambio di esperienze ed il *networking* fra le *Alumnae* e gli *Alumni*; d) realizza iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive, anche di interesse professionale, per promuovere l'aggregazione e l'identità di tutti le *Alumnae* e gli *Alumni* dell'Università degli studi della Tuscia; e) organizza seminari; f) valorizza l'Università degli studi della Tuscia, le sue *Alumnae* e i suoi *Alumni*, in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo; g) stringe collaborazioni con enti pubblici e privati per svolgere la propria attività, anche all'estero; h) contribuisce all'attività di orientamento promossa dall'Università degli studi della Tuscia; i) favorisce i processi di internazionalizzazione dell'Università degli studi della Tuscia; l) provvede alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai soci; m) promuove le donazioni dei singoli soci in favore della *WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION* con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse.

Art. 4 – Regolamenti. - 1. *WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION* può adottare regolamenti, i quali sono emanati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Le proposte del Consiglio sono approvate con voto e secondo modalità previste dal presente atto.

2. I Regolamenti disciplinano, in coerenza con il presente atto, lo svolgimento di funzioni e specifiche attività dell'Associazione; contengono norme di comportamento vincolanti per tutti i soci o per ciascuna delle relative categorie. I Regolamenti sono pubblicati sul sito dell'Associazione, con indicazione della data della loro entrata in vigore. Fino all'adozione dei Regolamenti, le relative attività sono svolte compatibilmente con il quadro normativo e

pattizio vigente.

Art. 5 - Membri dell'associazione e iscrizione. - 1. All'Associazione possono aderire: i) tutti coloro che sono in possesso di un titolo universitario rilasciato dall' Università degli studi della Toscana; ii) gli studenti graduate, master, PhD iscritti all'Università degli studi della Toscana; iii) gli studenti stranieri che, per almeno un semestre, abbiano frequentato insegnamenti dell' Università degli studi della Toscana in forza di accordi internazionali o borse di studio; iv) tutti i docenti dell'Università degli studi della Toscana; v) il personale tecnico amministrativo, e le figure allo stesso equiparate, nonché i dirigenti che prestino servizio in Ateneo; vi) le persone fisiche che, a seguito di richiesta anche informale, siano designate dal Consiglio direttivo in base alle disposizioni del presente atto, anche se non hanno conseguito un titolo presso l'Università degli studi della Toscana;

2. Il numero dei soci è illimitato.

3. Salvo quanto stabilito dal Consiglio direttivo, per iscriversi è necessario compilare un modulo di adesione, secondo lo standard scaricabile dal sito dell'Associazione.

Art. 6 - Quota associativa. - 1. Fatta eccezione per i soci onorari, gli altri soci sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui misura e/o le successive modifiche della stessa è stabilita dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il pagamento della stessa quota, con cadenza annuale, va eseguito entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di marzo di ogni anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione o con altro mezzo di pagamento tracciabile che dovrà essere intestato all'associazione.

2. Il socio che non sia in regola con il versamento delle quote non può esercitare i diritti sociali, che sono conseguentemente sospesi.

Art. 7 - Soci. - 1. I Soci sono distinti in: i) Ordinari; ii) Sostenitori; iii) Dipendenti; iv) Onorari; v) Allievi. Tutti i soci hanno un diritto di voto (per teste) ed uguali diritti ed obblighi a prescindere dalla loro qualifica.

2. Possono essere: i) soci **Ordinari** le *alumnae* e gli *alumni*, ovvero coloro che abbiano conseguito presso l' Università degli studi della Tuscia un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un master, un dottorato di ricerca o una specializzazione. I soci Fondatori sono di diritto soci Ordinari, mentre possono a loro discrezione assumere la qualità di socio Sostenitore; ii) soci **Sostenitori** i soci ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale addizionale, nella misura minima definita dal Consiglio direttivo; iii) soci **Dipendenti** i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge, i professori a contratto, il personale tecnico amministrativo, e le figure allo stesso equiparate, nonché i dirigenti che prestino servizio in Ateneo; iv) soci **Oonorari** le persone fisiche - anche se non hanno conseguito presso l'Università un titolo che, su proposta del Presidente, vengono designate con delibera del Consiglio direttivo presa a maggioranza dei presenti; sono altresì soci Onorari coloro i quali sono stati insigniti di un titolo *honoris causa*, il Magnifico Rettore *pro tempore* dell' Università degli studi della Tuscia e gli *ex* Rettori dell' Università degli studi della Tuscia; v) soci **Allievi** tutti coloro che sono iscritti a un dottorato o a una scuola di specializzazione.

3. L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo recesso o esclusione del socio. Il recesso da parte del socio va comunicato per iscritto al Consiglio direttivo in qualunque momento. Le quote sociali già corrisposte non sono in alcun modo rimborsabili a seguito del recesso.

4. La quota non è né rimborsabile né rivalutabile né trasmissibile per causa di morte.

5. L'ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal consiglio direttivo previa domanda dell'interessato e verifica dei requisiti. Il diniego dovrà essere motivato. In caso di diniego dell'ammissione il socio potrà ricorrere al collegio dei probiviri che deciderà entro sessanta giorni con provvedimento motivato.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio. - 1. La qualifica di membro dell'Associazione

non è trasmissibile sia per atto *inter vivos* sia per atto *mortis causa*.

2. La qualifica di socio si perde per: i) dichiarazioni mendaci rilasciate in occasione della presentazione della domanda di ammissione; ii) morosità nel pagamento della quota associativa annuale per tre esercizi, anche non consecutivi; iii) indegnità a seguito di comportamenti o attività lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli soci, nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione; iv) dichiarazione di recesso comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero attraverso comunicazione di posta elettronica certificata. L'atto di recesso ha effetto immediato in conseguenza della sua ricezione da parte dell'Associazione.

3. Tranne il caso delle dimissioni, in cui la perdita della qualità di socio opera di diritto, le altre cause di esclusione sono accertate e pronunciate dal Consiglio direttivo, con delibera motivata immediatamente esecutiva.

Art. 9 – Organi. - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio direttivo.

Art. 10 - Assemblea dei soci. - 1.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci appartenenti a tutte le categorie. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

1.2 Le Assemblee devono essere convocate anche su richiesta di un numero di soci almeno pari a un decimo del numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

1.3 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, rilasciata anche tramite posta elettronica, e solamente da altri soci in regola con il pagamento della quota associativa. Non sono cumulabili più di cinque deleghe a favore dello



stesso delegato.

1.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In difetto di questi, l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta nella persona di un componente del Consiglio direttivo, qualora possibile.

1.5 Il Presidente dell'Assemblea, constatata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non socio – con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più scrutatori.

1.6 Ciascun socio, in regola con il versamento della quota associativa ha diritto in proprio a un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, ad eccezione dei casi in cui, in ragione della natura della materia posta in votazione, il Presidente decida di procedere mediante voto segreto. Parimenti, si procede mediante voto segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.

1.7 Il segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso oltreché dal Presidente.

1.8 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, trasmessa mediante posta elettronica e pubblicata sul sito internet dell'Associazione, a tutti i soci aventi diritto di voto, con un preavviso di almeno otto giorni. L'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo sia della prima sia della seconda convocazione.

1.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione e/o esame, secondo le modalità previste dal presente atto, del bilancio di previsione e di quello consuntivo, oltreché per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, e su proposta di quest'ultimo approva le designazioni dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Revi-

sore dei conti; approva l'importo delle quote sociali per l'anno successivo, salvo giustificato motivo.

2.1 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

2.3 L'Assemblea Ordinaria: a) approva il bilancio di previsione e consuntivo; b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti elettivi del Consiglio direttivo; c) delibera su ogni proposta e argomento indicati nell'ordine del giorno.

3.1 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

3.2 L'Assemblea Straordinaria: a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo; b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina del liquidatore.

Art. 11 - Consiglio direttivo. - 1. Il Consiglio direttivo assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

2. Il Consiglio direttivo è composto da 9 (nove) membri complessivamente. Un membro del Consiglio direttivo è designato dall'Università della Tuscia; gli altri otto membri devono essere soci e sono eletti dall'Assemblea. In caso di diversa indicazione o delega, il Rettore è membro di diritto quale soggetto designato dall'Università della Tuscia; il Rettore può farsi sostituire da un suo delegato quale rappresentante di diritto dell'Università della Tuscia.

3. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni, e i suoi membri sono rieleggibili soltanto per un ulte-

signato tra i membri dell'Associazione in possesso della relativa qualifica ovvero tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei commercialisti di Viterbo, in possesso della stessa abilitazione.

9. Le cariche sono a titolo gratuito e non prevedono alcun onere a carico dell'Associazione.

10. Il Consiglio direttivo: a) promuove le iniziative relative agli obiettivi dell'Associazione, elaborando ed attuando i programmi delle attività; b) favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione; c) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e ne fissa le modalità di funzionamento, recependo le indicazioni dell'Assemblea, di cui attua le deliberazioni; d) stabilisce l'ordine del giorno delle assemblee; e) istituisce o scioglie gruppi di lavoro, fissandone gli obiettivi e designando i componenti; f) predispone, con l'ausilio del Tesoriere, il bilancio di previsione e consuntivo; g) propone all'Assemblea la misura delle quote associative; h) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto; i) stabilisce eventuali sanzioni per i soci che abbiano tenuto comportamenti tali da pregiudicare l'azione e/o l'Università degli studi della Tuscia; l) delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 – Presidente. - 1. Il Presidente, *Alumna* o *Alumnus* dell'Università della Tuscia, viene eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Dura in carica 3 (tre) anni e il mandato è rinnovabile solo per un ulteriore triennio. Il vicepresidente viene eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Dura in carica 3 (tre) anni e il mandato è rinnovabile solo per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può agire nell'ambito delle delibere approvate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

3. Il Presidente può nominare uno o più delegati per date materie.

4. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) elabora i programmi di attività promossi dall'Associazione; b) cura i rapporti dell'Associazione con l'Università degli studi della

Siliachi
 Giulio
 Paolo
 Roberto
 Michele
 Giuseppe
 Francesco
 Andrea
 Luca
 Marco
 Antonio
 Roberto
 Giuseppe
 Francesco
 Andrea
 Luca
 Marco
 Antonio

Tuscia, con le pubbliche amministrazioni e con i privati; c) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo;

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento o vacatio.

Art. 13 - Il Revisore dei conti. - 1. Al Revisore dei Conti compete di vigilare sull'osservanza del presente atto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.

2. Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e segnala all'Assemblea le eventuali violazioni di legge che dovesse riscontrare.

3. Il Revisore viene eletto dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni e cessa in concomitanza dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Il mandato del Revisore può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore triennio.

4. Il Revisore non ha diritto al compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento dell'incarico.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri. - 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci in regola con il versamento delle quote, designati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2. I componenti del Collegio dei Probiviri individuano, a maggioranza, il Presidente.

3. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili per un solo ulteriore triennio.

4. I componenti di tale Collegio non possono essere membri del Consiglio direttivo.

5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi.

Art. 15 - Patrimonio. - 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associate, da eventuali indennità e/o contributi pubblici o privati, anche eventuali lasciti testamen-

tari, nonché da eventuali introiti straordinari.

2. Fanno parte del patrimonio anche i beni, mobili o immobili, acquistati con i fondi di cui al punto che precede.

3. L'associazione può raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie e dei soci, anche partecipando a progetti volti a valorizzare la responsabilità sociale in linea con i principi dell'Associazione e dell'Università degli studi della Tuscia.

4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 - Esercizio finanziario. - 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, l'assemblea approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso.


2. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

3. Gli eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, o il potenziamento delle attività dell'Associazione o l'acquisto di beni materiali.

4. È vietata la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Bilancio di previsione e conto consuntivo. - 1. Il bilancio di previsione è presentato all'Assemblea dei soci dal Consiglio direttivo per l'approvazione entro il 30 (trenta) novembre di ogni esercizio sociale.

2. Il conto consuntivo, che prevede l'esercizio dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, è portato a conoscenza dei soci dal Consiglio direttivo, mediante modalità ritenute dallo stesso Consiglio adeguate, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

| | |
|-------------------------------|---|
| CODICE FISCALE 90133810565 | NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI |
|-------------------------------|---|

| |
|--|
| DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE "WE UNITUS ALUMNI ASSOCIATION" |
|--|

| |
|---|
| TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI |
|---|

| |
|--|
| DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA SANTA MARIA IN GRADI 4 |
|--|


| | | |
|-----------------|-------------------|-------------|
| C.A.P. 01100 | COMUNE VITERBO | PROV. VT |
|-----------------|-------------------|-------------|

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| CODICE FISCALE NCLGLD74C68F499E | CODICE CARICA 1 |
|------------------------------------|--------------------|

| |
|--|
| COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE NICOLAI GILDA |
|--|

DATA 21/02/2020



IL FUNZIONARIO

| |
|--|
| UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT VITERBO |
|--|


 A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gilda Nicolai".